

	ALLEGATO B) al N. 239.831 di Rep. N. 97.141 di Racc.	
	STATUTO DELLA FONDAZIONE	
	"FONDAZIONE MADRE GAETANA STERNI ETS"	
	Articolo 1	
	- Denominazione - Sede - Durata -	
	1.1 È costituita, per volontà del Fondatore "Congrega-	
	zione delle Suore della Divina Volontà" - Istituto re-	
	ligioso giuridicamente riconosciuto dallo Stato Ita-	
	liano - ai sensi del vigente codice una fondazione de-	
	nominata "FONDAZIONE MADRE GAETANA STERNI ETS"	
	(di seguito denominata "Fondazione").	
	1.2 La Fondazione ha sede legale in Bassano del Grappa	
	(VI), Via Beata Giovanna n. 78.	
	Essa potrà essere trasferita altrove in Italia con de-	
	liberazione del Consiglio di Amministrazione.	
	Articolo 2	
	- Finalità e Assenza scopo di lucro-	
	2.1 La Fondazione è costituita per il perseguimento di	
	finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	Nel perseguimento dei suoi scopi, la Fondazione si i-	
	spira ai valori cristiani di fraternità, solidarietà,	
	comunione. Secondo il carisma della Congregazione del-	
	le Suore della Divina Volontà, promuove il bene delle	
	persone con particolare attenzione alla popolazione	
	anziana ed alle situazioni di marginalità e sofferenza.	

	2.2 La Fondazione non ha scopo di lucro e ispira la	
	propria azione ai seguenti criteri:	
	a) l'assistenza globale e integrata alla persona, con-	
	siderata in tutte le sue dimensioni, anche con il	
	coinvolgimento dei servizi territoriali e delle orga-	
	nizzazioni e associazioni di volontariato;	
	b) la promozione e l'accettazione della persona, il	
	rispetto della sua dignità nelle diverse situazioni;	
	c) la personalizzazione, la flessibilità e la conti-	
	nuità dell'intervento assistenziale attento alla valo-	
	rizzazione delle capacità residue individuali;	
	d) il rapporto privilegiato con la famiglia, quale in-	
	terlocutore e risorsa fondamentale nella cura ed acco-	
	glienza dei beneficiari delle attività della Fondazio-	
	ne;	
	e) l'eguaglianza e l'imparzialità nell'accoglienza e	
	dei beneficiari, la partecipazione dei familiari e dei	
	singoli individui, il diritto di scelta, la trasparen-	
	za degli atti e della gestione, l'efficacia e l'effi-	
	cienza dell'attività e dei servizi erogati, la valo-	
	rizzazione delle potenzialità e capacità delle persone.	
	Articolo 3	
	- Oggetto-	
	3.1 Coerentemente con quanto stabilito all'art. 5 D.	
	Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., la Fondazione esercita in	

	via principale le seguenti attività di interesse generale:	
	– attività di cui al c. 1 art. 5 D. Lgs. 117/2017 lettera a) e c), ovvero interventi sociali di cui alla Legge 328/2000 e prestazioni socio-sanitarie di cui al DPCM 14 febbraio 2001 nell'ambito territoriale della regione Veneto e limitatamente alle prestazioni a favore di persone prevalentemente anziane che si trovano in stato di bisogno o in condizioni di fragilità o di non autosufficienza completa, parziale o temporanea.	
	A titolo esemplificativo ma non esaustivo tali azioni in primis si concretizzeranno nella gestione del Centro Servizi denominato "Casa Gaetana Sterni" di Bassano del Grappa, nelle varie forme ritenute possibili e opportune, affinché le persone anziane accolte siano aiutate a vivere fino alla fine della propria esistenza, nella maggior serenità possibile.	
	Per l'attuazione dei programmi finalizzati al raggiungimento degli scopi statutari, la Fondazione può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, nel rispetto del perseguimento dei fini e compatibilmente con l'ordinamento giuridico e la natura di ente senza scopo di lucro.	
	3.2 La Fondazione può inoltre esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività di-	

	verse da quelle di interesse generale, secondarie e	
	strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri	
	e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale,	
	comunque nei limiti e secondo le previsioni relative	
	alle "attività connesse"	
	La loro individuazione è operata da parte del Consi-	
	glio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti di	
	legge.	
	3.3 Ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii,	
	la Fondazione può realizzare attività di raccolta fon-	
	di anche in forma organizzata e continuativa, anche	
	mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la	
	cessione o erogazione di beni o servizi di modico va-	
	lore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi	
	volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di	
	verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i	
	sostenitori e il pubblico, in conformità alle modalità	
	stabilite dalla Legge.	
	Articolo 4	
	- Patrimonio -	
	4.1 Il patrimonio della Fondazione è indivisibile ed è	
	costituito dal fondo di dotazione iniziale conferito	
	dal fondatore, indicato nell'atto costitutivo, che am-	
	monta ad Euro 70.000,00 (settantamila virgola zero ze-	
	ro), dei quali il 50% (cinquanta per cento) pari ad	

	Euro 35.000,00 (trentacinquemila virgola zero zero) e-	
	spressamente destinati a costituire il "fondo patrimo-	
	niale di garanzia" indisponibile e vincolato a favore	
	di terzi che instaurino rapporti con la Fondazione.	
	4.2 Il patrimonio potrà essere incrementato da beni	
	mobili, mobili registrati e immobili che potranno es-	
	sere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni,	
	nonché contributi e/o liberalità in denaro volte ad	
	incrementare il patrimonio ed eventuali fondi di ri-	
	serva costituiti con gli utili o avanzi di gestione.	
	4.3 Il patrimonio della Fondazione è totalmente vinco-	
	lato allo svolgimento delle attività di cui all'art. 3	
	ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità di	
	cui all'art. 2.	
	Articolo 5	
	- Devoluzione del Patrimonio in caso di Estinzione -	
	5.1 In caso di estinzione, il Consiglio di Amministra-	
	zione devolve il patrimonio residuo, previo parere po-	
	sitivo dell'Autorità competente, secondo quanto speci-	
	ficamente disposto dal D.Lgs 117/2017 ss.mm.ii., ad	
	altri ETS le cui finalità e attività siano coerenti	
	con quanto previsto agli art. 2 e 3 del presente Sta-	
	tuto.	
	Articolo 6	
	- Organi della Fondazione -	

	6.1 Sono Organi della Fondazione:	
	- il Consiglio di Amministrazione;	
	- il Presidente;	
	- l'Organo di Controllo.	
	Articolo 7	
	- Consiglio di Amministrazione -	
	7.1 L'amministrazione della Fondazione è demandata al	
	Consiglio di Amministrazione. Tale organo è composto	
	da 5 (cinque) membri, così individuati:	
	- n. 2 (due) membri nominati dal Fondatore;	
	- n. 1 (uno) membro nominato dal Sindaco del Comune di	
	Bassano del Grappa;	
	- n. 2 (due) membri nominati dal Vicario del Vicariato	
	di Bassano del Grappa.	
	7.2 Il Consiglio di Amministrazione, all'atto di co-	
	stituzione della Fondazione, è nominato direttamente	
	dal Fondatore. Entro 6 (sei) mesi dalla scadenza, il	
	Consiglio di Amministrazione si attiva presso i sog-	
	getti di cui al punto 7.1 al fine di avviare la proce-	
	dura di rinnovo.	
	7.3 Ad eccezione del primo mandato triennale come da	
	atto fondativo, il Consiglio di Amministrazione dura	
	in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere	
	riconfermati per una sola volta dopo il primo quin-	
	quennio.	

	7.4 I componenti del Consiglio di Amministrazione de-	
	vono essere in possesso del requisito di onorabilità.	
	Agli stessi si applica quanto disposto dall'art. 2382	
	del C.C.	
	7.5 La carica di Consigliere di Amministrazione è in-	
	compatibile per coloro che:	
	- rivestono cariche pubbliche;	
	- hanno in essere rapporti di lavoro subordinato, con-	
	tratti di prestazione d'opera o di fornitura con la	
	Fondazione stessa.	
	7.6 Sono cause di esclusione dal Consiglio di Ammini-	
	strazione:	
	- il venir meno dei requisiti di onorabilità;	
	- l'assenza per 3 (tre) volte consecutive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza giustificato motivo;	
	- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;	
	- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o siano in contrasto con le finalità di cui	
	all'articolo 2;	
	- la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi;	
	- la sussistenza di condanne penali o l'esistenza di	
	carichi pendenti.	

	L'esclusione è deliberata a maggioranza assoluta dai	
	membri del Consiglio di Amministrazione.	
	7.7 I componenti del Consiglio di Amministrazione de-	
	vono essere surrogati in caso di dimissioni, decadenza	
	o decesso, nel rispetto degli Organi preposti alla de-	
	signazione, e i subentranti restano in carica fino al-	
	la scadenza del mandato del Consiglio di Amministra-	
	zione nel quale entrano a far parte.	
	7.8 Ad eccezione del primo mandato, nei casi di incom-	
	patibilità di cui al punto 7.5 e in caso di esclusio-	
	ne, dimissioni o decesso i componenti del Consiglio di	
	Amministrazione, su iniziativa del Consiglio stesso,	
	devono essere sostituiti dai soggetti di cui al punto	
	7.1 che avevano proceduto alla nomina del Consigliere	
	cessato. I Consiglieri subentranti restano in carica	
	fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione nel quale entrano a far parte.	
	Durante il primo mandato triennale, la nomina dell'e-	
	ventuale sostituto spetta al Fondatore.	
	7.9 Entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro	
	nomina, gli amministratori devono chiederne l'iscri-	
	zione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore	
	indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il	
	luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadi-	
	nanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappre-	

	sentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o	
	congiuntamente.	
	7.10 Nella prima seduta il Consiglio di Amministrazione	
	elegge al suo interno, a maggioranza assoluta, il	
	Presidente. In caso di sua assenza o impedimento sarà	
	sostituito dal Consigliere più anziano di età.	
	Il primo Presidente viene eletto in sede di atto co-	
	stitutivo dal Fondatore.	
	7.11 Il Consiglio di Amministrazione decade automati-	
	camente ed è sciolto in caso di cessazione della mag-	
	gioranza dei suoi membri. Su iniziativa del Consiglio	
	cessante, entro il termine di 1 (un) mese dallo scio-	
	glimento il Consiglio stesso dovrà essere ricostituito	
	con nomina da parte dei soggetti di cui al punto 7.1.	
	7.12 Il Consiglio di Amministrazione, per lo svolgi-	
	mento delle proprie funzioni, definisce, con proprio	
	provvedimento, le eventuali indennità spettanti al	
	Presidente e ai Consiglieri, nel rispetto delle previ-	
	sioni di legge e comunque dei limiti di cui all'art. 8	
	lettera a) D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.. In assenza di	
	apposito atto, l'attività svolta a favore della Fonda-	
	zione si intenderà a titolo gratuito.	
	7.13 Al conflitto di interessi degli amministratori si	
	applica l'articolo 2475-ter del C.C..	
	Articolo 8	

	- Poteri del Consiglio di Amministrazione -	
	8.1 Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i	
	poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e	
	straordinaria della Fondazione. In particolare:	
	- stabilisce gli orientamenti e le linee annuali e	
	pluriennali dell'attività della Fondazione, nell'ambi-	
	to degli scopi e delle attività di cui agli artt. 2-3	
	del presente Statuto;	
	- entro i termini previsti dalla legge, redige e ap-	
	prova il bilancio d'esercizio annuale e il bilancio	
	sociale, ove obbligatorio;	
	- entro i termini previsti dalla Legge deposita il bi-	
	lancio d'esercizio e l'eventuale bilancio sociale	
	presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;	
	- ai sensi di quanto previsto all'art. 48 D.	
	Lgs.117/2017, cura il deposito degli atti e della do-	
	cumentazione presso il Registro Unico Nazionale del	
	Terzo Settore;	
	- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e	
	lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni	
	mobili ed immobili;	
	- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra	
	la Fondazione ed altri Enti o persone fisiche;	
	- provvede alla nomina del Presidente;	
	- delibera i poteri ed i compiti che ritiene di confe-	

	rire al Presidente in aggiunta a quelli già allo stes-	
	so spettanti per Statuto;	
	- delibera eventuali regolamenti;	
	- delibera eventuali proposte di modifica dello Statu-	
	to.	
	Articolo 9	
	- Funzionamento del Consiglio di Amministrazione -	
	9.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in se-	
	duta ordinaria almeno due volte all'anno e ogni qual-	
	volta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia	
	fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi	
	membri, o qualora ne faccia richiesta l'Organo di Con-	
	trollo.	
	9.2 La convocazione è fatta dal Presidente con invito	
	scritto contenente l'indicazione del relativo ordine	
	del giorno, e deve essere comunicata con lettera rac-	
	comandata A/R, PEC o con altro mezzo idoneo a garanti-	
	re la conoscenza personale e diretta della convocazio-	
	ne, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fis-	
	sata; nei soli casi di necessità ed urgenza il Consi-	
	glio di Amministrazione può essere convocato con qua-	
	lunque mezzo tecnico, da recapitarsi almeno 24 ore	
	prima dell'ora fissata per la riunione, previa verifi-	
	ca della ricezione da parte degli interessati.	
	9.3 Il Consiglio di Amministrazione è validamente co-	

	stituito con la presenza della maggioranza dei suoi	
	componenti e le deliberazioni sono adottate con la	
	maggioranza dei presenti, a votazione palese.	
	9.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione pos-	
	sono anche svolgersi in teleconferenza, o comunque con	
	mezzi di comunicazione idonei al corretto svolgimento	
	della riunione. Il Presidente, in tal caso, accerta	
	che i soggetti partecipanti con mezzi di telecomunica-	
	zione siano identificabili con certezza e che siano in	
	grado di partecipare attivamente alla discussione con	
	un adeguato grado di comprensione, venga rispettato il	
	principio della collegialità e sia assicurato a tutti	
	i partecipanti di poter intervenire nella discussione	
	in tempo reale, scambiarsi documentazione ed esprimere	
	il proprio voto.	
	9.5 Le eventuali proposte di modifica allo Statuto so-	
	no deliberate con la presenza e con il voto favorevole	
	di almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti del Consi-	
	glio.	
	9.6 In caso di parità di voti, la proposta si intende	
	respinta.	
	Articolo 10	
	- Poteri del Presidente -	
	10.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza della	
	Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio.	

	10.2 Inoltre il Presidente:	
	- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione,	
	proponendo le materie da trattare nelle rispettive a-	
	dunanze;	
	- firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione	
	di tutti gli affari che vengono deliberati;	
	- sorveglia il buon andamento amministrativo della	
	Fondazione;	
	- cura l'osservanza dello statuto;	
	- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Con-	
	siglio.	
	10.3 In caso di assenza o di impedimento del Presiden-	
	te ne fa le veci il membro del Consiglio più anziano	
	d'età.	
	Articolo 11	
	- Organo di Controllo -	
	11.1 L'organo di controllo della Fondazione può essere	
	monocratico o collegiale.	
	11.2 L'organo di controllo, è nominato dal Fondatore.	
	11.3 L'organo di controllo dura in carica 3 (tre) e-	
	sercizi, è rieleggibile e scade alla data del Consi-	
	glio di Amministrazione convocato per l'approvazione	
	del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	11.4 Ai componenti dell'organo di controllo si applica	
	l'articolo 2399 del C.C.. I componenti dell'organo di	

	controllo devono essere scelti tra le categorie di	
	soggetti di cui all'articolo 2397, 2° comma del C.C..	
	Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti	
	requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei	
	componenti.	
	11.5 L'organo di controllo vigila sull'osservanza del-	
	la legge e dello statuto e sul rispetto dei principi	
	di corretta amministrazione, anche con riferimento al-	
	le disposizioni del D. Lgs. 231/01, nonché sull'ade-	
	guatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e	
	contabile e sul suo concreto funzionamento.	
	11.6 La revisione legale dei conti, quando obbligato-	
	ria o quando comunque deliberata, è attribuita ad un	
	revisore legale dei conti o ad una società di revisio-	
	ne iscritta nell'apposito registro oppure all'organo	
	di controllo stesso, purchè il medesimo abbia la com-	
	posizione richiesta, a tal fine, dalla legge.	
	La competenza alla nomina e alla scelta del revisore	
	spetta al Fondatore.	
	11.7 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di	
	monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il	
	bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle	
	disposizione di legge. Il bilancio sociale dà atto de-	
	gli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di con-	

	trollo.	
	11.8 L'organo di controllo può in qualsiasi momento	
	procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal	
	fine, può chiedere agli amministratori notizie sul-	
	l'andamento delle operazioni sociali o su determinati	
	affari.	
	Articolo 12	
	- Bilancio d'Esercizio -	
	12.1 L'esercizio della Fondazione ha inizio il 1° gen-	
	naio e termina il 31 dicembre di ogni anno.	
	12.2 Il bilancio d'esercizio, redatto in conformità	
	delle disposizioni di Legge, è formato dallo stato pa-	
	trimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indica-	
	zione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla	
	relazione di missione che illustra le poste di bilan-	
	cio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le	
	modalità di perseguimento delle finalità statutarie.	
	Tuttavia, qualora non superi i limiti di cui all'art.	
	13 c. 2 D. Lgs 117/2017 e ss.mm.ii., può essere redat-	
	to nella forma del rendiconto per cassa.	
	12.3 Nella relazione di missione o in una annotazione	
	in calce al rendiconto per cassa, l'organo amministra-	
	tivo documenta il carattere secondario e strumentale	
	delle attività diverse di cui all'art. 3.2 del presen-	
	te Statuto.	

	12.4 Il bilancio d'esercizio deve essere depositato	
	nelle modalità e nelle tempistiche stabilite dalla	
	Legge presso gli Uffici del Registro Unico Nazionale	
	del Terzo Settore.	
	Articolo 13	
	- Bilancio Sociale -	
	13.1 Nei casi previsti dall'art. 14 c. 1 D. Lgs.	
	117/2017, la Fondazione deposita il bilancio sociale	
	presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e	
	lo pubblica sul proprio sito internet.	
	13.2 Qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate co-	
	munque denominate siano superiori a centomila euro an-	
	nui la Fondazione deve in ogni caso pubblicare annual-	
	mente e tenere aggiornati nel proprio sito internet,	
	gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a	
	qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi	
	di amministrazione e controllo, e ai dirigenti.	
	Articolo 14	
	- Trasformazioni, Fusioni, Scissioni -	
	14.1 Ai sensi dell'art. 42-bis C.C. la Fondazione può	
	operare fusioni, trasformazioni, scissioni e acquisti	
	d'azienda solo previo parere vincolante del Fondatore.	
	14.2 Il Consiglio di Amministrazione deve predisporre	
	una relazione relativa alla situazione patrimoniale	
	dell'ente in via di trasformazione contenente l'elenco	

	dei creditori, aggiornata a non più di (120) centoven-	
	ti giorni precedenti la delibera di trasformazione,	
	nonché la relazione di cui all'articolo 2500-sexies,	
	secondo comma. Si applicano inoltre gli articoli 2499,	
	2500, 2500-bis, 2500-ter, secondo comma,	
	2500-quinquies e 2500-nonies, in quanto compatibili.	
	14.3 Alle fusioni e alle scissioni si applicano, ri-	
	spettivamente, le disposizioni di cui alle sezioni II°	
	e III° del capo X°, titolo V°, libro V° del Codice Ci-	
	vile, in quanto compatibili.	
	Articolo 15	
	- Estinzione e Liquidazione -	
	15.1 Il Consiglio di Amministrazione qualora, ai sensi	
	dell'art. 27 del C.C., ritenga esauriti o irraggiungi-	
	bili gli scopi statutari, previo parere vincolante del	
	Fondatore, propone con apposita deliberazione, all'Au-	
	torità competente, l'estinzione della Fondazione. Si	
	procede alla liquidazione del patrimonio secondo le	
	disposizioni di attuazione del C.C. (artt. 11 e seg.)	
	e le norme del Codice del Terzo settore.	
	15.2 Il patrimonio residuo, ultimata la procedura di	
	liquidazione, sarà devoluto nelle modalità di cui	
	all'art. 5 del presente Statuto.	
	Articolo 16	
	- Norme applicabili -	

[illegible]